

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI CON ISTANZA
DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 CPA**

(Ric. n. 1077/2022, Sez. III – UD.PUBBLICA 23.11.2022)

delle Associazioni: **1. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF ITALIA) - O.N.L.U.S.**, con sede in Roma, Via Po n. 25/c, Cod. Fisc. 80078430586, in persona del suo Vice Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Luciano Di Tizio; **2. LEGAMBIENTE SICILIA APS**, con sede in Palermo, alla via Paolo Gili n. 4, Cantieri Culturali alla Zisa, PAD. 13, Cod. Fisc. 97009910825, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Antonio Zanna; **3. LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) ODV**, con sede in Parma, Via Udine n. 3, Cod. Fisc. 80032350482, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. Aldo Marco Verner; **4. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA) O.N.L.U.S.**, Ente morale di diritto privato ex n D.P.R. 31 marzo 1979, con sede in Roma alla via Attilio Regolo n.27, Cod. Fisc. 80116050586, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sen. Carla Rocchi; **5. LNDC ANIMAL PROTECTION**, , con sede in Milano, Via A. Wildt n. 19/5, Cod. Fisc. 80121770152, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Piera Rosati; **6. LEGA PER L'ABOLIZIONE DELLA CACCIA (LAC)**, con sede in Milano, Via Andrea Solari n. 40, Cod Fisc. 80177010156, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig. Raimondo Silveri; tutti elettivamente domiciliati in Palermo alla piazza V. E. Orlando n. 33, presso lo studio dell'Avv. Antonella Bonanno (C.F. BNN NNL 65P47 G273Q, la quale dichiara di volere ricevere comunicazioni ed avvisi al suo indirizzo di posta certificata antonellabonanno@pecavvpa.it, nonché al numero di fax 091/586022), la quale sia unitamente che disgiuntamente con l'Avv. Nicola Giudice (C.F. GDC NCL 61T26 G273U - nicolagiudice@pecavvpa.it) li rappresenta e li difende per mandati risultanti da separati atti ed allegati al ricorso introduttivo del giudizio

c o n t r o

l'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA DELLA REGIONE SICILIANA, in persona dell'Assessore Regionale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

e nei confronti di

L.C.S. - LIBERI CACCIATORI SICILIANI, ANCA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CACCIATORI, ASSOCIAZIONE ITALCACCIA SICILIA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avv. Alfio Barbagallo; **UNIONE ASSOCIAZIONI VENATORIE SICILIANE – Un.A.Ve.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza; **ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA, ASSOCIAZIONE CACCIA SPORT E NATURA**, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Fabio Cantarella e Alessandro Pizzarelli; **FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA-CONSIGLIO REGIONALE DELLA SICILIA, COMITATO REGIONALE ANUU - ASSOCIAZIONE DEI MIGRATORISTI ITALIANI PER LA CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE NATURALE, U.N. ENALCACCIA PRO TEMPORE, DELEGAZIONE REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Accursio Gagliano e Accursio Augello

INTERVENIENTI AD OPPONENDUM

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione

- del **D.A. n. 33/GAB del 9 settembre 2022**, pubblicato in pari data sul sito WEB istituzionale dell'Assessorato, avente ad oggetto "**Modifiche al Calendario Venatorio 2022/2023**", nella parte in cui l'Assessore dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana ha regolamentato il periodo di "apertura generale" della caccia alla Tortora Selvatica, prevedendone il prelievo **nel periodo 18 settembre - 31 ottobre 2022** (art. 2, primo profilo);
- della **nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022** a firma della dott.ssa Roberta Paci, Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, avente ad oggetto "**Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia**", nella parte in cui, nelle more della decisione cautelare del CGARS (fissata per la camera di consiglio del 7 settembre 2022), ha reintrodotta di fatto la "**CACCIA ALLA TORTORA**", già sospesa per effetto dell'ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto G.A. (cfr. *sub* § 2 lett. "h" e § 3 lett. "d");

- delle previsioni attualmente pubblicate sul “*Portale Registro Venatorio Regionale*” raggiungibile all’indirizzo web <https://registrovenatorio.regione.sicilia.it>.

F A T T O

1. Con ricorso del 27 giugno 2022 le Associazioni odierne istanti impugnavano il Calendario venatorio regionale 2022-2023 (d’ora in avanti “CV 2022-2023”) e relativi allegati, adottati con D.A. n. 17/GAB del 25.5.2022 dell’Assessore regionale dell’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, deducendone la illegittimità sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione (Ric. n. 1077/2022, Sez. III); in particolare la domanda cautelare investiva le parti del calendario di seguito specificamente indicate:

a) art. 4 dell’Allegato 1 al D.A. n. 17/GAB nella parte in cui autorizzava:

- *apertura anticipata della stagione venatoria prima del 1° ottobre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico, Quaglia, Merlo, Gazza e Ghiandaia;*
- ***prelievo venatorio della Tortora selvatica in Sicilia per la corrente stagione venatoria 2022-23;***
- *prelievo venatorio del Coniglio selvatico in Sicilia per la corrente stagione venatoria 2022-23;*
- *prelievo venatorio delle specie Cesena, Tordo Bottaccio e Tordo sassello in data successiva al 10 gennaio 2023;*
- *prelievo venatorio della specie Beccaccia in data successiva al 31 dicembre 2022;*
- *prelievo venatorio delle specie Alzavola, Beccaccino, Canapiglia, Codone, Fischione, Folaga, Gallinella d’acqua, Germano reale, Mestolone e Porciglione in data successiva al 20 gennaio 2023;*
- *prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2;*

b) art. 10 del medesimo Allegato 1 nella parte in cui autorizzava l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia in data anteriore al 1° settembre 2022.

2. Con ordinanza n. 467/2022 dei 19-25 luglio 2022 codesto TAR accoglieva *in parte qua* la richiesta di misure cautelari, così testualmente motivando: “...Omissis... *Ritenuto, segnatamente, debbano essere sospese le previsioni di cui all’impugnato decreto con cui: i) quanto alle contestate “anticipazioni” del prelievo venatorio, si autorizza l’apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. “preapertura”) nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022 per le specie Tortora, Colombaccio, Coniglio selvatico; ii) autorizza il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti; iii) autorizza il prelievo venatorio del Coniglio selvatico senza le prescrizioni e limitazioni necessarie per il prelievo sostenibile con particolare riferimento anche a divieto di uso di pallini di piombo; iv) autorizza prelievo venatorio dell’Alzavola nell’ATC TP2; v) autorizza l’attività di allenamento e di addestramento dei cani da caccia*

nelle tre settimane che precedono la contestata preapertura della caccia (ovvero 15 agosto 2022) attese le potenzialità di disturbo in una delle più importanti fasi della fenologia delle specie”.

Per quello che qui strettamente ci occupa, dalla disposta sospensione per ordine del Giudice discendeva il **DIVIETO di caccia alla Tortora Selvatica** sotto un duplice e distinto profilo:

- cacciabilità della Tortora Selvatica in regime di c.d. “preapertura” nei giorni 1, 3, 4, 10 e 11 settembre 2022;
- cacciabilità in regime ordinario della medesima Tortora *in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti”* **per tutto il periodo di prelievo previsto dal CV 2022-2023, cioè 18 - 29 settembre 2022.**

3. L’ordinanza di codesto TAR trovava conferma e riconoscimento da parte del CGARS, che, con **decreto presidenziale n. 335/2022 del 1° agosto 2022** respingeva l’appello proposto in via cautelare dalle Associazioni venatorie intervenienti in *prime cure ad opponendum* (ad eccezione del limitato profilo relativo all’art. 10 del CV 2022-23), consentendo esclusivamente l’addestramento e l’allenamento dei cani “*solo dal 22 al 29 agosto*” e **fissando per la discussione l’udienza del 7 settembre 2022.**

4. Con atto di invito e diffida del 9 agosto 2022 (prodotto in atti), trasmesso a mezzo PEC alla P.A. regionale, all’ISPRA, nonché a tutti gli Organi preposti al controllo dell’attività venatoria sul territorio, le Associazioni ricorrenti richiedevano espressamente all’Assessore regionale *pro tempore* all’Agricoltura l’adempimento dei conseguenziali oneri di pubblicità istituzionale delle statuizioni cautelari adottate da codesto TAR e confermate dal CGARS, anche e soprattutto in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale; ciò al fine di rafforzare l’applicazione immediata delle misure cautelari, proprio in considerazione delle motivazioni formulate da codesto G.A. con la citata ordinanza n. 467/2022 da codesto on.le G.A secondo cui “... omissis... *nella contrapposizione tra i contrapposti interessi, appare meritevole di maggior tutela quello perseguito dalle associazioni ricorrenti, quanto al principio di precauzione e dell’interesse generale alla tutela della fauna selvatica (che oggi assume in valore maggiormente pregnante mercé l’introduzione del comma 3 dell’art. 9 della Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. n. 1 del 2022) rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti”.*

5. Per converso, nelle more dell’udienza camerale innanzi al CGARS fissata per il 7 settembre 2022 ed in palese dispregio dell’ordinanza n. 467 cit., con nota dirigenziale n.

70966 del 26.08.2022 - pubblicata sul sito *web* istituzionale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura il 29.08.2022 ed indirizzata ai Comuni della Sicilia, alle Associazioni venatorie e alle RR.FF.VV. della Sicilia - la dott.ssa Roberta Paci, nella qualità di Dirigente Responsabile del Servizio 3 - Gestione Faunistica del Territorio presso l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nell'asserito (oltre che fittizio e strumentale) intento di fornire **“istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia”** in esecuzione delle disposizioni del CV 2022-2023, ha incredibilmente reintrodotta la **“CACCIA ALLA TORTORA”** (SIC!) già sospesa per effetto dell'ordinanza cautelare di codesto G.A. (cfr. paragrafi **sub § 2 lett. “h” e § 3 lett. “d”**).

Nella buona sostanza la nota dirigenziale in argomento ha reintrodotta **“DI FATTO”** il prelievo venatorio della Tortora selvatica, regolamentando il prelievo stesso (per ciò che attiene alle indicazioni del tesserino venatorio), **in modo pressoché identico al calendario impugnato e per questa parte sospeso sotto il duplice aspetto sopra considerato** (la medesima nota dirigenziale ha chiaramente “aggirato” i divieti scaturenti dalle statuizioni giudiziali).

Ma vi è di più. L'Amministrazione regionale resistente *ex abrupto* - ancora nelle more della camera di consiglio innanzi al CGARS e nell'evidente estremo tentativo di “sanare” le ragioni di grave illegittimità sottese al divieto di caccia alla Tortora Selvatica in regime di apertura generale prevista nel periodo 18-29 settembre 2022, disposto da codesto G.A. *“in assenza di concrete modalità di accertamento della quota degli abbattimenti”* - ha fatto seguire alla suddetta nota dirigenziale la pubblicazione del c.d. *“Portale Registro Venatorio Regionale”* all'indirizzo internet *“https://registrovenatorio.regione.sicilia.it”* - **finora mai esistito né comunicato e validato da ISPRA, né presentato alle ricorrenti Associazioni di protezione ambientali e al Comitato Regionale Faunistico-Venatorio** - in cui si legge: *“Questo portale è stato realizzato per semplificare le procedure di raccolta dei dati e delle informazioni riguardanti l'attività venatoria svolta in Sicilia. Per la stagione venatoria 2022-2023 è previsto che la procedura informatizzata, tracciata di seguito, sia obbligatoria esclusivamente per la caccia alla Tortora selvatica, specie protetta dalla Direttiva Uccelli che ha subito negli ultimi anni un notevole declino; per tale motivo, infatti, si è reso necessario stabilire una quota massima di tortore selvatiche cacciabili ogni anno e procedere all'interruzione del prelievo al raggiungimento di tale soglia. Attraverso l'inserimento nel portale, da parte dei cacciatori, dei dati di cattura delle*

*tortore selvatiche, dunque, l'Amministrazione potrà conoscere tempestivamente il numero di tortore abbattute, al fine di procedere all'interruzione della cacciabilità della specie al raggiungimento della soglia stabilita. (...) La procedura consta di due fasi: a. La fase di Registrazione Anagrafica sarà disponibile dalle ore 12:00 del giorno 5 settembre 2022, consiste nella compilazione della domanda di iscrizione al Registro Venatorio Regionale. La domanda di iscrizione può essere presentata da soggetti muniti: di SPID o CIE valide nel territorio italiano, di una casella di posta elettronica certificata (PEC). b. La **fase di Registrazione Prelievi deve essere effettuata dalle ore 12:00 del giorno 14 settembre 2022**, consiste nella registrazione dei prelievi giornalieri sulla base del calendario venatorio vigente per la caccia alla tortora selvatica.”.*

5. Con ordinanza n. 345/2022 dei 7-8 settembre 2022 il CGARS, in accoglimento parziale degli appelli cautelari proposti dalla difesa erariale e dalle associazioni venatorie intervenienti in primo grado, per quello che qui ci occupa relativamente alla cacciabilità ed ai periodi di prelievo della Tortora Selvatica ha testualmente statuito che:

- “... quanto alla caccia alla Tortora si conferma l'ordinanza appellata quanto alla sospensione del relativo prelievo nei giorni dell'1, 3 e 4 settembre;

- “quanto alla inibizione della caccia alla Tortora dopo tale data (4 settembre - nda) disposta dall'ordinanza appellata, si rileva che l'Amministrazione regionale, con nota 26 agosto 2022 n. 70966, ha adottato le istruzioni necessarie ad assicurare una modalità di accertamento della quota di abbattimenti, e che pertanto in parte qua il calendario venatorio non merita sospensione, in riforma, in parte qua, dell'ordinanza appellata”.

L'ordinanza del CGARS non contiene alcun riferimento, esplicito o implicito, ad un “prolungamento” del periodo di prelievo venatorio della Tortora Selvatica oltre il 29 settembre 2022; periodo che è stato fissato nel calendario venatorio sottoposto al parere di ISPRA e che ha costituito oggetto di uno dei motivi del ricorso introduttivo del presente giudizio sul quale si è pronunciato codesto TAR in sede cautelare.

6. Da ultimo l'Assessore regionale dell'Agricoltura, in (asserita) ottemperanza ai provvedimenti cautelari di primo grado e d'appello ha emanato il **D.A. n. 33/GAB del 9 settembre 2022** (pubblicato in pari data sul sito *web* istituzionale) con il quale - vista “**l'Ordinanza n. 467 del 25/07/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza (proc. n. 01077/2022 Reg. Ric.), che ha disposto, in parte qua, la sospensione dell'efficacia del D.A. n. 17/GAB del 25/05/2022**” ed al dichiarato “**fine di dare attuazione all'Ordinanza n. 345/2022 del 08/09/2022 del CGARS, fermo restando l'eventuale**

*adeguamento al giudizio di merito” - ha capziosamente introdotto una sostanziale, significativa e grave modifica del calendario venatorio sub iudice, secondo cui **“resta invariata l’apertura generale della caccia alla Tortora selvatica dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 A PARZIALE RETTIFICA DELLA DATA INDICATA PER MERO ERRORE MATERIALE NEL CALENDARIO VENATORIO secondo il DA n. 17/GAB del 25/05/2022 con obbligo puntuale di osservanza delle disposizioni emanate dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale in merito alla procedura per accertare la quota degli abbattimenti”** (cfr. art. 2, primo profilo).*

Nella buona sostanza, sotto la falsa veste di un provvedimento di mera “*parziale rettifica*” del calendario impugnato (che scaturirebbe dalla presunta necessità di eseguire le misure cautelari), l’Assessore regionale all’Agricoltura ha indebitamente autorizzato (con un “colpo di mano”) un gravissimo “**prolungamento**” del periodo di prelievo della Tortora Selvatica di oltre un mese, prevedendone la chiusura il 31 ottobre 2022 (anziché il 29 settembre - SIC!).

Avverso i provvedimenti sopra menzionati, illegittimi per quanto si dirà appresso, anche avuto riguardo alla elusione e/o sostanziale violazione delle misure cautelari adottate da da codesto G.A. in vista della tutela prioritaria del patrimonio faunistico, si rende necessaria la proposizione del presente ricorso fondato sui seguenti motivi in

DIRITTO

I

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA – ELUSIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 1-BIS, 7, 18 COMMI 1, 2 E 4, DELLA L. N. 157/1992; DEGLI ARTT. 18 E 19 DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 191 TFUE - ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO ASSOLUTO DEI PRESUPPOSTI, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELLA MANIFESTA CARENZA, INSUFFICIENZA E/O INADEGUATEZZA DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELLO SVIAMENTO.

In via del tutto preliminare si richiamano in questa sede le argomentazioni difensive già articolate nel ricorso principale in ordine alla illegittimità del prelievo della Tortora Selvatica da intendersi qui di seguito interamente richiamate e trascritte (cfr. pagg. 25-29).

Con specifico riferimento ai provvedimenti impugnati, è fin troppo evidente la violazione da parte della P.A. regionale delle sopra disposizioni normative citate in epigrafe per le molteplici considerazioni che si formulano qui di seguito:

A) per effetto della combinata e contestuale applicazione della nota-circolare dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 con le disposizioni dell'art. 2 del D.A. n. 33/GAB cit., e con le prescrizioni del “*Portale Registro Venatorio Regionale*” sulla registrazione degli abbattimenti, in Sicilia viene **autorizzata la caccia alla Tortora selvatica dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022**.

Dunque, attraverso una mera “nota circolare” ed un sito *web* (**non istituito da alcun valido provvedimento attualmente conosciuto**) sono state apportate plurime, sostanziali e pregnanti modifiche al decreto assessoriale di emanazione del C.V. nella parte già sospesa dal TAR ed in particolare:

- l'allegato “A” del C.V. (“Scheda prelievi Tortora”) è stato *de facto* sostituito con il “*Portale Registro Venatorio Regionale*” e comunque viene superato dalla citata nota dirigenziale;

- sono state *de facto* modificate in maniera arbitraria ed unilaterale sia la data di apertura della caccia alla Tortora Selvatica (14 settembre anziché 18 settembre 2022 come previsto nel CV impugnato), sia - soprattutto - LA DATA DI CHIUSURA DELLA CACCIA ALLA TORTORA CHE NEL CV ERA FISSATA AL 29 SETTEMBRE 2022 MA OGGI SI SPOSTA ADDIRITTURA AL 31 OTTOBRE 2022 (art. 2, D.A. n. 33/GAB cit.), **con l'ineffabile pretestuoso escamotage della “*rettifica di errore materiale*” (SIC!);**

- è stata innovata – rispetto alle originarie previsioni del CV - la regolamentazione della registrazione dei capi abbattuti, che è la *conditio sine qua non* stabilita dal “*PIANO DI GESTIONE NAZIONALE DELLA TORTORA SELVATICA (Streptopelia turtur)*” elaborato da ISPRA e Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) per poter consentire la caccia a tale specie.

Tutte tali modifiche, innovazioni ed ampliamenti temporali non soltanto esulano e risultano deliberatamente ultronee rispetto agli effetti scaturenti dall'ordinanza n. 345/2022 del CGARS, ma ANZI sono state adottate in aperta violazione - e palese grave

elusione - dell'ordinanza cautelare di codesto TAR che aveva disposto la sospensione del CV 2022-23 nella parte in cui era stato autorizzato “*il prelievo venatorio della Tortora selvatica in assenza di una concreta modalità di accertamento della quota degli abbattimenti*” e sulla base del negativo parere ISPRA; e ciò ovviamente nel presupposto della durata complessiva del prelievo di siffatta specie dal 18 al 29 settembre 2022 .

La indebita “sanatoria” che la P.A. ha posto in essere di tutta fretta dopo l'ordinanza cautelare di codesto G.A. e nelle more della pronuncia d'appello del CGARS attraverso gli atti impugnati - mediante la predisposizione di un sistema di controllo della quota di abbattimenti delle Tortore Selvatiche **non validato previamente da ISPRA né comunicato agli organi consultivi** (CRFV) - giammai potrebbe considerarsi suscettibile di interferire così pesantemente su una stagione venatoria già in corso e sui poteri riservati al G.A. in una materia che si trova *sub iudice* (e per di più con un merito fissato “a breve” nel prossimo mese di novembre 2022).

Non v'è chi non veda come la asserita “*rettifica di errore materiale*” rappresenti un “*escamotage*” con il quale la P.A. regionale - per imponderabili sottesimi motivi di tutela delle ragioni venatorie che oggettivamente sfuggono a questa difesa - ha surrettiziamente introdotto **il prolungamento di oltre un mese della stagione di caccia alla Tortora selvatica**; la c.d. “rettifica” avrebbe dovuto casomai limitarsi alla **sola** correzione dell'**effettivo errore materiale** relativo all'anno indicato nel CV (2023 anziché 2022) e non certamente interferire in modo sostanziale sul periodo di prelievo della Tortora selvatica oltre la data del 29 settembre 2022 e dunque sulla tutela della specie.

Nella buona sostanza il termine finale del prelievo - dal 29 settembre al 31 ottobre - è stato modificato **IN APERTO CONTRASTO CON IL SUPREMO PRINCIPIO DI PRECAUZIONE** allo scopo di “prolungare” indebitamente di oltre un mese la caccia alla Tortora e “recuperare” per tale via le 3 settimane di “preapertura” che il TAR aveva correttamente sospeso; così consentendo in ultima analisi ai **cacciatori la possibilità di abbattere tale columbide proprio nel periodo di massimo “passo” migratorio e di abbondanza di carniere, in ossequio al supremo principio di precauzione.**

B) Oltre a tale anomalo sprezzante *modus operandi* della P.A., va lamentato che **IN PALESE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 18 E 19 L.R. 33/1997 E DELL'ART. 18, L.**

157/19921 né la circolare dirigenziale, né il sistema di monitoraggio degli abbattimenti del “Portale Registro Venatorio Regionale”, né le nuove ulteriori previsioni dell’art. 2, D.A. n. 33/GAB sono state **sottoposte alla propedeutica, necessaria e obbligatoria valutazione ed espressione di parere sia del Comitato regionale faunistico venatorio sia di ISPRA.**

In contrasto con le fondamentali regole dell’agire amministrativo, la Regione Siciliana ha apportato sostanziali modifiche ed innovazioni del CV 2022-2023 *sub iudice* senza seguire l’iter espressamente previsto dalla disciplina di riferimento, azzerando e bypassando tutta la fondamentale propedeutica attività istruttoria riconducibile al parere scientifico espresso da ISPRA ed al parere tecnico del Comitato regionale F.V. necessari per le modifiche del Calendario, in violazione del principio del giusto procedimento.

Sul punto la giurisprudenza - in ambito costituzionale, amministrativo e penale - si è costantemente pronunciata nei termini che seguono: ***“L’omissione del parere obbligatorio dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica rende invalido l’atto amministrativo con cui la Regione ha modificato il calendario generale di caccia”*** (Corte di Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 1665 del 18 dicembre 1998, RG n. 23615/98; cfr. anche: Cons. Stato, sez. VI, 24 ottobre 2000, n. 5723; Corte Costituzionale, sent. n. 4, 21 gennaio 2000). Ai sensi dell’art. 7 della L. 157/1992, l’INFS (oggi ISPRA) ha il compito *“di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.”*; alla stregua della disciplina riportata, si ritiene pertanto che *“il parere preventivo dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica [oggi ISPRA] si renda indispensabile per la formazione di atti nei quali deve essere garantito il rispetto di standards di tutela uniforme della fauna che devono valere sull’intero territorio nazionale”*; in tali casi, l’omessa acquisizione di detto parere configura

-
- ¹Ai sensi degli artt. 18 e 19 L.r. 33/1997 in combinato disposto con l’art. 18 L. 157/1992, l’Assessore regionale dell’Agricoltura *“determina le date di apertura e di chiusura dell’attività venatoria”* attraverso l’emanazione del *“Calendario venatorio regionale”* e del *“regolamento relativi all’intera annata venatoria”*, *“sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio”* e *“sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica”* (oggi ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). Le date ed i periodi di caccia *“possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. L’Assessore regionale... autorizza tali modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica”* (oggi ISPRA); *“Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica”* (oggi ISPRA). *“Con le stesse procedure di adozione del calendario venatorio, l’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio, può vietare la caccia o ridurne i periodi per alcune località e per determinate specie di selvaggina”*.

“una palese violazione dell’iter procedimentale, ricorrendo nella specie un vizio della funzione amministrativa che refluisce negativamente sulla legittimità del provvedimento finale” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Trieste, sez. I, 1 settembre 2008 n. 501).

In altri termini, ciò che vuole sostenersi è che l’indebita sottrazione del periodo di caccia alla Tortora - illegittimamente disposta dagli atti e provvedimenti impugnati in questa sede - alla verifica preventiva dell’ISPRA ed al parere del Comitato faunistico-venatorio, fa venire meno la sussistenza dell’indispensabile supporto tecnico-scientifico per il prelievo della specie in questione, rendendo così palese il denunciato difetto di istruttoria; in proposito, inoltre, “*va ricordato come la legge quadro attribuisce all’ISPRA la valutazione tecnica in merito alla sostenibilità, delle modalità e dei tempi del prelievo, dettando uno standard di tutela uniforme necessaria ad assicurare l’effettività della protezione della fauna medesima su tutto il territorio nazionale, che lo Stato italiano è tenuto a garantire in ambito comunitario (cfr. sul punto, Corte Cost. n.151/11)*” (Corte Costituzionale, 19 giugno 2003 n. 227).

C) Da ultimo, va ancora puntualizzato che **la recente ordinanza del CGARS n. 345/2022 non ha in alcun modo autorizzato, esplicitamente o implicitamente, la prosecuzione della caccia alla Tortora fino al 31 ottobre, giacché tale previsione non è mai stata presente in nessuno degli atti, documenti e provvedimenti finora impugnati e/o comunque sottoposti allo scrutinio del G.A:** sia codesto TAR sia il CGARS si sono infatti finora espressi sulla caccia alla Tortora selvatica come regolamentata nel CV 2022-2023 impugnato (allegato al D.A. 17/GAB del 25/5/2022), **ossia da effettuarsi nel SOLO MESE DI SETTEMBRE** (1° - 29 settembre 2022 - erroneamente riportato nel C.V. come “2023”).

Il prelievo venatorio della Tortora **ESTESO A TUTTO IL MESE DI OTTOBRE** non è mai stato previsto se non con l’impugnato D.A. 33/GAB del 9/9/2022, per cui si tratta di una **previsione del tutto nuova scaturita da un’arbitraria elusiva (e presunta parziale) esecuzione dei provvedimenti cautelari** del TAR e del CGARS.

D) Non può sottacersi in questa sede quanto riferito da ISPRA nel parere negativo sul CV siciliano 2022-23 (trasmesso con nota prot. n. 23712 del 28/04/2022) in ordine alla cacciabilità della Tortora:

“Per quanto riguarda la Tortora selvatica si evidenzia che la specie è indicata nelle valutazioni europee come in precario stato di conservazione (SPEC 1 Bird Life International, 2017). Recentemente è stato approvato il Piano di gestione nazionale della specie. In conside-

*razione delle raccomandazioni della Task Force europea appositamente istituita per supportare le specie di uccelli cacciabili riconosciute in cattivo stato di conservazione e tenuto conto della posizione sostenuta dall'Italia (MiTE) nella riunione del comitato NADEG del 5-6 aprile u.s., questo Istituto ritiene che la gestione venatoria della specie vada attuata secondo le indicazioni contenute nel Piano sopra menzionato. Pertanto per la stagione venatoria 2022/23 questo Istituto ritiene di subordinare la cacciabilità della specie alla disponibilità di dati degli abbattimenti e di un sistema atto a garantire il non superamento della quota del 50% rispetto alla media degli abbattimenti effettuati nel quinquennio 2014/2018. Allo stato attuale sembra che la Regione Sicilia non disponga di tale sistema di controllo della quota di abbattimenti effettuati. Si nota, tra l'altro che i calendari venatori regionali per le stagioni venatorie 2018/19, 2019/20 e 2020/21 prevedevano due giornate di preapertura della caccia alla specie mentre la bozza di calendario venatorio per la stagione venatoria 2022/23 prevede tre giornate di caccia alla specie in preapertura. **UN AUMENTO DELLE GIORNATE DI CACCIA ALLA TORTORA SELVATICA NON APPARE IN LINEA CON LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO ALLA SPECIE**".*

Ora, il raddoppio (SIC!) del periodo di prelievo venatorio della Tortora, il nuovo sistema di (presunto) "controllo" degli abbattimenti – oggettivamente inefficace ed inadatto al compito, poiché i dati di abbattimento possono essere caricati fino alla mezzanotte del giorno e, quindi, sono disponibili per gli uffici regionali anche oltre 24 ore dopo l'effettivo abbattimento del selvatico) – in uno alla "regolamentazione" della caccia a tale specie (in declino nell'UE e necessitante di rigorosa tutela) affidata ad atti (quali la circolare dirigenziale e il portale *web*) tecnicamente e ontologicamente incapaci di costituire e generare norme e disposizioni cogenti ed efficaci (anche in relazione all'applicabilità del sistema sanzionatorio penale per la violazione dei periodi e specie cacciabili ex art. 30, L. 157/1992), ripropongono, ulteriormente aggravandoli, i medesimi rischi di un esteso pregiudizio grave e irreparabile alla fauna che codesto Tribunale ha già positivamente valutato accogliendo in parte qua la domanda cautelare proposta con il ricorso principale.

Questa difesa non può esimersi dall'evidenziare come, nonostante decenni di contenzioso ed innumerevoli giudicati di condanna della P.A. regionale con effetti conformativi, la regolamentazione dell'attività venatoria continui ad essere incredibilmente effettuata dalla P.A. regionale "...nella univoca direzione della protezione dell'interesse alla

pratica della caccia”, senza una ponderazione comparativa ed effettiva degli interessi antagonisti, finendo addirittura e paradossalmente con il ritenere “recessivi” proprio gli interessi preminenti connessi alla conservazione dell’incommensurabile patrimonio ambientale rappresentato dalla fauna e dall’avifauna selvatica (i quali risultano invece forniti di protezione costituzionale e di tutela da parte del diritto dell’U.E.), in violazione di precise e inderogabili disposizioni primarie (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013);

Non v’è dubbio che, per converso, la disciplina del periodo di caccia alla Tortora Selvatica debba avvenire con **l’integrale e puntuale recepimento ed applicazione del parere e delle indicazioni ISPRA rilasciate alla Regione Siciliana (ex art. 18, comma 4°, L. 157/1992 e s.m.i.), nonché nel pieno rispetto delle indicazioni tecniche e gestionali contenute - per quanto riguarda la Tortora selvatica - nell’apposito Piano di gestione nazionale e comunitario.**

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, tenuto conto preliminarmente che in materia venatoria trova applicazione **il superiore principio di precauzione il quale anticipa la soglia di intervento dell’azione preventiva e determina l’inversione dell’onere della prova sulla insussistenza del rischio.** Più in particolare:

In ordine al *fumus boni juris*, si rinvia ai motivi di impugnazione sopra esposti ed ai consolidati indirizzi giurisprudenziali (anche di codesto TAR) in ordine alla funzione ed al ruolo svolti dall’ISPRA nella delicata materia venatoria; ciò soprattutto per ciò che attiene alla riconosciuta **PREMINENZA E VALENZA COSTITUZIONALE DEGLI INTERESSI CONNESSI ALLA PROTEZIONE FAUNISTICO-AMBIENTALE**, rispetto ai quali i contrapposti interessi venatori alla pratica della caccia devono essere considerati “recessivi”. Il pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse collettivo alla tutela dell’ambiente e alla conservazione della fauna selvatica è in *re ipsa*, autorizzando gli atti impugnati l’illegittimo abbattimento con armi da fuoco di **diverse migliaia di esemplari di fauna.**

In ordine al *periculum in mora* l’esecuzione dei provvedimenti impugnati arrecherebbe gravissimi irreparabili danni al patrimonio faunistico, costituito nella specie dalla popolazione siciliana di Tortora Selvatica, la cui consistenza numerica è già fortemente compromessa dalla distruzione degli habitat naturali e dell’uccisione di centinaia di migliaia

di esemplari dovuta ai diffusi incendi che hanno interessato il territorio regionale negli scorsi mesi estivi.

In tal senso è stato autorevolmente precisato che *“la compromissione del patrimonio faunistico, e dunque della biodiversità territoriale, appare quale pregiudizio - nelle more della decisione - per sua natura non ristorabile, trattandosi della distruzione di esseri viventi”*; *“il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare; (...) nel bilanciamento tra i contrapposti interessi in sede cautelare, l’interesse pubblico generale alla conservazione della specie animali selvatiche prevale su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia”* (Cons. Stato, Sez. III, D.P. n. 5077/2019 del 4.10.2019);

La sussistenza e rilevanza del dedotto *“periculum”* è riconducibile alla circostanza che il provvedimento impugnato ha autorizzato l’apertura del prelievo alla Tortora nella corrente stagione venatoria 2022-2023, sia in regime di preapertura che di apertura generale *“prolungata”* fino al 31 ottobre 2022, in violazione del principio di precauzione ed in manifesta contraddizione con la situazione di declino generale della specie considerata.

Peraltro, le ragioni di gravità sono manifestamente fondate e comprovabili, sol che si considerino gli effetti pregiudizievoli ed irreparabili derivanti dall’illegittimo esercizio dell’attività venatoria in tutto il territorio regionale, **per tutto il mese di ottobre**, di una specie per la quale gli Organismi comunitari e nazionali ne hanno addirittura chiesto la sospensione.

Le associazioni odierne ricorrenti ribadiscono la necessità e l’urgenza che codesto on.le TAR garantisca l’effettività sia della tutela giurisdizionale nei confronti dell’Amministrazione regionale (riconosciuta per effetto della ordinanza cautelare e dell’ordinanza sostanzialmente confermativa del CGARS), sia del supremo principio di precauzione e, per tale via, anche la dignità degli organi giurisdizionali; com’è noto infatti, il *decisum* cautelare, pur essendo caratterizzato da provvisorietà, determina un effetto conformativo analogo a quello della sentenza ed è dunque assolutamente vincolante per l’amministrazione – nella sua successiva attività – fino ad un’eventuale difforme decisione conclusiva del giudizio di merito (cfr. *ex multis* Cons. St., Sez. V, n. 3331/2007).

Le ragioni della gravità ed irreparabilità del pregiudizio sono in particolare riconducibili:

1. al **decreto assessoriale n. 33/GAB del 9/9/2022** il quale ha disposto (art. 2), tra l'altro, che **“resta invariata l'apertura generale della caccia alla Tortora selvatica dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022 (a parziale rettifica della data indicata per mero errore materiale nel calendario venatorio) secondo il DA n. 17/GAB del 25/05/2022 con obbligo puntuale di osservanza delle disposizioni emanate dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale in merito alla procedura per accertare la quota degli abbattimenti”**, consentendo *de facto* la cacciabilità della Tortora selvatica nel mese di ottobre secondo le illegittime previsioni riportate nella precedente nota-circolare dirigenziale e nel *“Portale Registro Venatorio Regionale”*;

2. alla **nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022** (pubblicata sul sito web istituzionale dell'Assessorato regionale all'Agricoltura il 29.08.2022), avente ad oggetto ***“Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia”*** con la quale la Dirigente Responsabile dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, ha incredibilmente reintrodotta (*sub* § 2 lett. **“h”** e § 3 lett. **“d”**) la **caccia alla Tortora a partire dal 18 (o 14) settembre p.v.**, benché già sospesa per effetto dell'ordinanza cautelare di codesto G.A.

Soprattutto, l'irreparabilità del danno ambientale procurato direttamente ed indirettamente alla fauna è *in re ipsa*, poiché la P.A. regionale ha autorizzato **l'indiscriminato abbattimento di n. 5 Tortore al giorno per ogni cacciatore e di n. 15 Tortore complessivamente per il periodo venatorio compreso dal 18 (o 14) settembre al 31 ottobre 2022 fino al raggiungimento stimato di n. 3.300 capi in tutta la Sicilia** (vedi art. 9 del C.V. 2022-23).

Una tale forma di prelievo è suscettibile di incidere irreparabilmente sulla effettiva consistenza di beni faunistici ed ambientali costituzionalmente protetti in quanto "patrimonio indisponibile dello Stato" tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n. 157/1992) **“che oggi assume in valore maggiormente pregnante mercé l'introduzione del comma 3 dell'art. 9 della Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. n. 1 del 2022... rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti”** (cfr. ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto TAR).

Costituisce *jus receptum* nella giurisprudenza costituzionale ed amministrativa quello per cui l'interesse all'esercizio venatorio è recessivo rispetto alle prioritarie finalità di salvaguardia conservazione della fauna selvatica che costituisce "patrimonio indisponibile dello Stato" ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L.

n. 157/1992), anche in sede di risarcimento del danno erariale scaturente dall'abbattimento indiscriminato di specie insuscettibili di prelievo.

Alla luce delle superiori considerazioni si chiede che

**VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA**

1. In via preliminare sospendere l'esecuzione dell'efficacia:

- del D.A. n. 33/GAB del 9/9/2022 nella parte in cui dispone che (art. 2, primo profilo) **“resta invariata l'apertura generale della caccia alla Tortora selvatica dal 18 settembre 2022 al 31 ottobre 2022** (a parziale rettifica della data indicata per mero errore materiale nel calendario venatorio) secondo il DA n. 17/GAB del 25/05/2022 con obbligo puntuale di osservanza delle disposizioni emanate dal Dipartimento Regionale dello Sviluppo rurale e territoriale in merito alla procedura per accertare la quota degli abbattimenti”; così prolungando illegittimamente il periodo di prelievo per tutto il mese di ottobre (fino al 31 ottobre anziché al 29 settembre 2022);

- della nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 avente ad oggetto “Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia” limitatamente ai paragrafi (sub § 2 lett. “h” e § 3 lett. “d”) in cui si prevede la caccia alla Tortora dal 14 settembre 2022;

- delle previsioni attualmente pubblicate sul “Portale Registro Venatorio Regionale” raggiungibile all'indirizzo web <https://registrovenatorio.regione.sicilia.it>, non sottoposte a preventivo parere dell'ISPRA né del CRFV.

2. Nel merito, annullare i provvedimenti impugnati nelle parti denunciate a mezzo del presente ricorso, disponendone l'annullamento **anche ai fini dei relativi effetti conformativi sull'operato della P.A. e degli eventuali effetti risarcitori** che le associazioni ricorrenti si riservano sin da ora di azionare innanzi alle sedi giudiziarie competenti, sussistendone all'evidenza l'interesse (cfr. TAR Palermo, Sez. I, n. 1474/2013; Corte dei Conti, Sez. I Centrale d'Appello, n. 248/2018).

Con ogni consequenziale statuizione sulle spese e compensi di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 9 della L. n. 488/93 e ss.mm.ii, i sottoscritti procuratori dichiarano che la presente causa, di valore indeterminabile, è assoggettata al contributo ordinario nella misura di € 650,00.

Palermo, 19 settembre 2022.

Avv. Antonella Bonanno

Avv. Nicola Giudice

Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia - PALERMO

Istanza di misure cautelari provvisorie ex art. 56 CPA

Io sottoscritta **Avv. Antonella BONANNO**, quale difensore delle Associazioni **WWF ITALIA e Consorti** nel ricorso per motivi aggiunti come sopra formulato

premessi che

- con l'applicazione degli impugnati provvedimenti (nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 avente ad oggetto "Istruzioni per le operazioni di compilazione, rilascio e restituzione del tesserino di caccia"; D.A. n. 33/GAB del 9/9/2022, previsioni di cui al "Portale Registro Venatorio Regionale" (<https://registrovenatorio.regione.sicilia.it>)), la Regione Siciliana ha autorizzato l'indebito prolungamento della caccia alla Tortora selvatica **dal 29 settembre fino al 31 ottobre 2022** (benché già sospesa per effetto di ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto TAR);

- la prima Camera di Consiglio utile per la trattazione e decisione della istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati è quella del 4 ottobre 2022 (come da calendario annuale);

- sussistono evidenti ragioni di gravità ed urgenza dovute alla indebita (**e penalmente rilevante**) autorizzazione all'abbattimento della Tortora Selvatica **oltre la data del 29 settembre 2022** (scaturente sia dalla nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022 sia dalle previsioni di modifica del CV 2022-2023 di cui all'impugnato D.A. n. 33/GAB del 9/9/2022), sol che si considerino gli incommensurabili danni prodotti al patrimonio faunistico sottoposto a specifica tutela a livello statale e comunitario dal persistere **dell'illegittimo prelievo venatorio di migliaia di Tortore selvatiche OLTRE IL TERMINE FINALE DEL 29 SETTEMBRE 2022;**

ritenuto che

- la presente domanda di misure cautelari provvisorie si rivela tanto più necessaria ove si consideri che l'(auspicabile) pronuncia di accoglimento in sede collegiale resa da codesto Tribunale rischierebbe di essere tardiva rispetto all'ingente danno alla fauna selvatica frattanto prodottosi in modo irreversibile per effetto della illegittima esecuzione degli impugnati provvedimenti **sin dal 30 settembre 2022;**

- in particolare, l'esecuzione del D.A. n. 33/GAB (in combinata applicazione con la nota dirigenziale n. 70966 del 26.08.2022), è causa di **gravissimi, imponderabili ed irreparabili danni alle popolazioni faunistiche di Tortora selvatica conseguenti da ciascun abbattimento ingiustificato previsto dal 30 settembre al 31 ottobre 2022;**

- l'irreparabilità di siffatti danni procurati alla fauna selvatica è *in re ipsa* poiché i provvedimenti impugnati autorizzano **l'abbattimento di n. 5 Tortore al giorno per ogni cacciatore e di n. 15 Tortore complessivamente per il periodo venatorio compreso dal 30 settembre al 31 ottobre 2022 fino al raggiungimento stimato di n. 3.300 capi in tutta la Sicilia** (vedi art. 9 del C.V. 2022-23);

considerato che

- tale indiscriminato prelievo venatorio in danno della popolazione di Tortore Selvatiche incide irreparabilmente sulla consistenza di beni faunistici costituzionalmente protetti in quanto "patrimonio indisponibile dello Stato" tutelato nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale (ex art.1 L. n. 157/1992) "che oggi assume in valore maggiormente pregnante mercé l'introduzione del comma 3 dell'art. 9 della Costituzione, ex art. 1 Legge Cost. n. 1 del 2022... rispetto a quello ludico-sportivo perseguito dalle associazioni controinteressate resistenti" (cfr. ordinanza cautelare n. 467/2022 di codesto TAR);

- che secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa il pericolo di compromissione del patrimonio faunistico non può trovare rimedio interinale se non con lo strumento cautelare, tenuto conto che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi ed in relazione alla natura delle censure dedotte sul piano procedimentale e sostanziale (violazione dei termini naturali fissati nell'originario CV 2022-2023), appare prevalente l'interesse pubblico generale - ma anche quello dei cacciatori più avveduti - alla conservazione ed al mantenimento della fauna selvatica (cfr. Cons. Stato, Sez. III, D.P. n. 507/2019; idem, TAR Campania, Sez. III, D.P. n. 1649/2022; TAR Veneto, Sez. I, DD.PP. nn. 368 e 375/2021, TAR Abruzzo, Sez. I, n. 135/2021; TAR Calabria, Sez. I, n. 516/2021);

tutto quanto sopra premesso e considerato, le Associazioni ricorrenti chiedono ai sensi dell'art. 56 CPA

**VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
AMM.VO REGIONALE DELLA SICILIA - PALERMO**

Ai sensi dell'art. 56 CPA, sussistendo i presupposti di estrema gravità ed urgenza, disporre

AVV. ANTONELLA BONANNO - AVV. NICOLA GIUDICE

Piazza V. E. Orlando n. 33 - 90138 Palermo
PEC antonellabonanno@pecavvpa.it - nicolagiudice@pecavvpa.it

con decreto la sospensione degli effetti degli impugnati atti e, specificamente, disporre la sospensione in via cautelare del prelievo venatorio della Tortora Selvatica a decorrere dal 30 settembre 2022, quale misura cautelare provvisoria a valere fino alla data della prossima Camera di Consiglio utile.

Con perfetto ossequio.

Palermo, 19 settembre 2022.

Avv. Antonella Bonanno

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritta Avv. Antonella BONANNO, in qualità di difensore delle associazioni di protezione ambientale **WWF ITALIA e Consorti**, come in epigrafe meglio indicate

attesto

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 22, comma 2 CAD, che la copia informatica del ricorso per motivi aggiunti che precede è conforme all'originale in mio possesso.

Palermo, 19 settembre 2022.

Avv. Antonella Bonanno